



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO TARANTO

Largo Arcivescovado, n. 17 – tel. 099/4713611 – fax 0994718288

<http://www.guardiacostiera.gov.it/taranto/Pages/ordinanze.aspx> – e-mail: cp-taranto@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

AI SOLI FINI DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ODORIGENE E DEI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC) DA NAVI CISTERNA

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Taranto,

- VISTI** gli artt.17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, sul riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento ai principi generali di tutela dell'ambiente, di prevenzione dell'inquinamento e di contenimento delle emissioni suscettibili di incidere sulla qualità dell'aria e sulla salubrità dell'ambiente portuale;
- VISTO** in particolare, l'Annesso VI alla Convenzione MARPOL, Regola 15, relativo al controllo delle emissioni di composti organici volatili — VOC — da navi cisterna, nonché all'obbligo, ove previsto, di disporre e attuare un VOC Management Plan approvato dall'Amministrazione;
- VISTA** la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare — SOLAS 1974, come emendata — con particolare riferimento alle prescrizioni concernenti la sicurezza delle navi cisterna, i sistemi di inertizzazione, i sistemi di ventilazione delle cisterne e i dispositivi di sicurezza connessi alla gestione del carico;
- VISTA** la Legge 29 settembre 1980, n. 662 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973 – MARPOL;
- VISTO** il Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Taranto, approvato con ordinanza n. 589/2022 in data 11.12.2022 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le procedure operative vigenti presso il Campo Boe Marino e gli approdi petroliferi del porto di Taranto, con particolare riferimento alle operazioni di trasferimento *ship-to-shore* di idrocarburi emanate dalla locale Raffineria Eni;
- VALUTATI** gli esiti degli approfondimenti tecnico-operativi svolti da questa Autorità Marittima in ordine alla necessità di integrare la disciplina locale vigente con specifiche

misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento delle emissioni odorigene e dei composti organici volatili provenienti da navi cisterna trasportanti idrocarburi;

CONSIDERATO che le attività di caricazione, scarica, trasferimento, sosta e preparazione operativa delle navi cisterna trasportanti greggio presentano profili di rilievo non solo sotto il profilo della *safety*, ma anche con riferimento al possibile rilascio in atmosfera di vapori di carico, composti organici volatili e altre emissioni gassose suscettibili di generare molestie olfattive;

RITENUTO che le misure e le procedure già adottate in ambito portuale e terminalistico hanno consentito di disciplinare specifici profili operativi connessi alla gestione delle operazioni presso il terminale, ma non esauriscono l'esigenza di presidiare anche le fasi antecedenti e successive alle operazioni commerciali;

RITENUTO altresì che l'eventuale utilizzo dei sistemi antincendio di bordo per il raffreddamento del ponte di coperta, quale misura eccezionale di contenimento di possibili sovrappressioni in cisterna, deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento, con preventiva o immediata informazione della Sala Operativa dell'Autorità Marittima;

TENUTO CONTO di quanto emerso in occasione della riunione tenutasi in data 21 aprile 2026, alla quale hanno preso parte i rappresentanti di ARPA Puglia, Consulente Chimico del Porto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ed ENI S.p.A. Enti, nel corso della quale è stata esaminata la proposta regolamentare relativa all'introduzione dell'articolo 36-bis del Regolamento di Sicurezza del Porto di Taranto;

RILEVATA l'esigenza di adottare una disciplina integrativa e complementare rispetto alle procedure già vigenti in ambito terminalistico, idonea a regolamentare anche la fase di sosta in rada, la permanenza all'ormeggio presso gli approdi petroliferi e le operazioni commerciali delle navi cisterna trasportanti idrocarburi;

ORDINA

ARTICOLO 1

Modifiche al Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Taranto, approvato con ordinanza n. 589/2022 in data 11.12.2022

Il "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Taranto - Edizione 2022" è integrato e modificato come di seguito descritto.

Tra l'articolo 36 e l'articolo 37 del citato Regolamento è introdotto il seguente articolo:

"Articolo 36 bis

Misure per la prevenzione e il contenimento delle emissioni odorigene e dei composti organici volatili (VOC) da navi cisterna

1. Durante la sosta in rada, all'ormeggio presso gli approdi petroliferi e nel corso delle operazioni commerciali, è vietato effettuare rilasci in atmosfera di vapori di carico, composti organici volatili (VOC) o altre emissioni gassose suscettibili di arrecare molestie olfattive, non strettamente necessari per la sicurezza della nave, del carico e degli impianti. Il Comandante della nave adotta ogni misura tecnico-operativa idonea a prevenire o minimizzare tali emissioni, mantenendo, nei limiti di sicurezza, la pressione dei serbatoi compatibile con le condizioni operative e limitando al minimo indispensabile ogni eventuale depressurizzazione .
2. Le navi cisterna devono mantenere efficienti e correttamente operativi il sistema di *inert gas*, il sistema di *venting*, le *pressure/vacuum valves*, nonché ogni eventuale dispositivo di

controllo o riduzione delle emissioni VOC di cui siano dotate, utilizzandoli in conformità alle procedure approvate di bordo e al VOC Management Plan, ove prescritto .

3. Prima dell'avvio delle operazioni commerciali, il Comandante della nave e il terminalista verificano e formalizzano, nell'ambito della ship/shore safety checklist e della pre-transfer conference, in quanto pertinenti alle caratteristiche della nave, del terminale e del carico , le procedure relative a:
 - a) *tank venting system*;
 - b) *closed operations*;
 - c) *vapour return line*, ove disponibile;
 - d) *pressure surge control*;
 - e) *inert gas system e supply valves*;
 - f) ulteriori limitazioni operative, incluse pressione massima al manifold, temperatura del carico e condizioni di arresto del trasferimento.

4. Durante la sosta in rada e per tutta la durata delle operazioni commerciali, il Comandante della nave assicura il monitoraggio della pressione dei serbatoi e, ove rilevante, della temperatura del carico, adottando condotte operative idonee ad evitare incrementi pressori non necessari o suscettibili di determinare il ricorso a venting. Di tale monitoraggio deve essere effettuata opportuna registrazione, con cadenza non superiore a 30 minuti, su apposito registro o altro supporto documentale di bordo idoneo a consentirne la verifica.

Qualora dal monitoraggio emerga un incremento anomalo della pressione tale da determinare il superamento di una soglia di allerta pari al 20% del valore di apertura della pressure/vacuum valve del serbatoio interessato, il monitoraggio deve essere intensificato con cadenza almeno ogni 5 minuti e devono essere immediatamente adottate le misure correttive previste dalle procedure di bordo e dal VOC Management Plan, ove presente.

Ove, nonostante tali misure, il trend pressorio permanga in aumento ovvero si registri un progressivo avvicinamento ai valori di apertura delle pressure/vacuum valves, il monitoraggio deve essere effettuato con continuità sino alla normalizzazione dei parametri o alla riduzione/sospensione delle operazioni secondo le condizioni di sicurezza del caso .

5. L'eventuale utilizzo dei sistemi antincendio di bordo per il raffreddamento del ponte di coperta, quale misura eccezionale finalizzata al contenimento di possibili sovrappressioni in cisterna, è consentito previa immediata notifica alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima, fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento.

In tal caso, gli ombrinali devono essere mantenuti serrati; la loro eventuale successiva apertura è consentita esclusivamente previa verifica dell'assenza di iridescenze o altri segni di contaminazione e previa efficace predisposizione degli apprestamenti antinquinamento intorno alla nave.

6. In caso di emissioni odorigene anomale, malfunzionamenti del sistema di inertizzazione, del sistema di venting, delle P/V valves o di qualsiasi altro evento suscettibile di incrementare il rilascio in atmosfera di VOC ovvero di gas molesti, il Comandante della nave e il terminalista, laddove la nave sia impegnata in operazioni commerciali con il terminal, devono darne immediata comunicazione alla Sala operativa dell'Autorità Marittima e interrompere o ridurre senza indugio le operazioni, secondo le condizioni di sicurezza del caso, fino al ripristino delle condizioni di regolarità.

Resta ferma la facoltà dell'Autorità Marittima di disporre verifiche, prescrizioni integrative, sospensione delle operazioni o, ove necessario, la sosta della nave al di fuori della rada, in coerenza con il vigente regolamento di sicurezza del porto. “

Articolo 2

Pubblicità e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, pubblicata nell'apposita pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/taranto.

I trasgressori saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'1174 del Codice della Navigazione, fatta salva ogni ulteriore fattispecie sanzionatoria applicabile e ferma restando ogni eventuale responsabilità civile derivante dall'illecito.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Leonardo DERI

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LEONARDO DERI

In Data/On Date:

martedì 28 aprile 2026 15:31:18